

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 509      DEL 07/06/2016**

**OGGETTO:** Sperimentazione clinica “Studio a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a determinare gli effetti di albiglutide in aggiunta alle terapie ipoglicemizzanti standard sugli eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2”

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 07/06/2016	Al 22/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta** dell'Area AAGGAALLC

**Premesso** che:

- la GlaxoSmithKline S.p.A. ha presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere, presso l'U.O. di Diabetologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, la sperimentazione clinica "*Studio a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a determinare gli effetti di albiglutide in aggiunta alle terapie ipoglicemizzanti standard sugli eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2*", di cui si propone come Sponsor, secondo il protocollo di studio denominato GLP 116174;

-il competente Comitato Etico dell'ASL n. 1 di Sassari, con decisione assunta il 21/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. 19649 del 7.5.2015, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al protocollo di studio in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia.

**Considerato** che per lo svolgimento della sperimentazione in argomento l'Azienda non sopporterà alcun onere di spesa aggiuntivo rispetto alla comune pratica clinica e riceverà dallo Sponsor un corrispettivo nei termini indicati nell'allegato schema di contratto.

**Dato atto** che:

-lo sperimentatore aziendale dello studio è il Dr. Giancarlo Tonolo, direttore della struttura complessa di Diabetologia del P.O. di Olbia:

-lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia e sarà svolto secondo i criteri e le modalità descritte nel protocollo di sperimentazione, valutato dal competente Comitato Etico.

**Valutato** lo schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione.

**Ritenuto** che questa Asl ha interesse a svolgere e ad autorizzare lo svolgimento della sperimentazione in argomento presso l'U.O. di Diabetologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, attraverso la stipulazione di un contratto, il cui schema allegato alla presente si ritiene di approvare.

**Visti.**

Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale il Decreto Legislativo n. 211 del 24.06.2003 e s.m.i.;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di autorizzare lo svolgimento del sopracitato studio presso la Struttura Complessa di Diabetologia del P.O. di Olbia, sotto la responsabilità del Dott. Giancarlo Tonolo, prendendo atto della relativa decisione del Comitato Etico della ASL 1 di Sassari assunta in data 21/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. 19649 del 7.5.2015;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di competenza, la S.C. di Diabetologia del P.O. di Olbia, l'Area AAGLLC e il servizio Contabilità e Bilancio e tutti i servizi aziendali interessati.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Direttore: Roberto di Gennaro

Il Responsabile dell'Istruttoria: CPiras

## CONTRATTO

### Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda) P.I. e C.F. 01687160901, con sede legale in Olbia Via Bazzoni-Sircana n. 2/2A - nella persona del Commissario Straordinario, dottor Paolo Tecleme, nato a Sassari il 16.11.1959, e domiciliato nella carica come sopra;

e

**GlaxoSmithKline S.p.A.** (di seguito denominata "Società" o "GSK"), con sede Legale in Verona, Via A. Fleming, 2, capitale Sociale € 65.250.000,00 int. versato, società unipersonale sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00212840235, in persona del Dr. Giuseppe Recchia, nella sua qualità di procuratore speciale (coma da procura agli atti) e di Direttore Medico e Scientifico,

### Premessa

- che la DGR n. 30/13 del 30/07/2013, in attuazione di quanto previsto nel decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189, ha previsto la ridefinizione dei Comitati Etici della Sardegna, stabilendo che la ASL 2 di Olbia afferisce al Comitato Etico della ASL 1 di Sassari;
- La Società ha richiesto al Comitato etico della ASL 1 di Sassari l'autorizzazione nei modi e termini di legge per effettuare, presso la SC Diabetologia Aziendale dell'Ospedale San Giovanni di Dio della ASL 2 di Olbia, la seguente sperimentazione: "Studio a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a determinare gli effetti di albiglutide in aggiunta alle terapie ipoglicemicizzanti standard sugli eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2", come da protocollo GLP116174;
- Il Comitato Etico della ASL 1 di Sassari (di seguito nominato C.E.), nella seduta del 21.4.2015, ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione della sperimentazione in oggetto;
- La Società ha stipulato con la compagnia "Ace Europe" la polizza n. ITCANP97306 a copertura delle responsabilità civili derivanti dalle proprie sperimentazioni cliniche ed in conformità alla normativa vigente: detta polizza è allegata alla presente per farne parte integrante;
- L'Azienda si è dichiarata disposta a svolgere la sperimentazione predetta;

### **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1

#### PREMESSE

Le premesse e gli allegati si intendono parte integrante del presente atto a carattere fiduciario.

ART. 2

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società affida all'Azienda, che accetta, l'effettuazione della sperimentazione dal titolo:

"Studio a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a determinare gli effetti di albiglutide in aggiunta alle terapie ipoglicemicizzanti standard sugli eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2".

La sperimentazione si svolgerà presso la SC Diabetologia Aziendale dell'Ospedale San Giovanni di Dio, diretta dal dottor Giancarlo Tonolo. Responsabile della sperimentazione è il dottor Giancarlo Tonolo, che si assume, nei confronti della Società, la responsabilità scientifica della stessa e che potrà avvalersi della collaborazione di personale esperto operante nell'unità da lui diretta.

L'Azienda e lo sperimentatore non assumono nei confronti della Società alcuna responsabilità per i risultati dello studio.

La Società nomina quale responsabile scientifico della ricerca la dottoressa Maria Primula Leone.

I dettagli del programma di ricerca sono convenuti tra i responsabili scientifici della sperimentazione clinica, sopraindicati.

#### ART. 3

##### PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E PROTOCOLLO CLINICO

Il programma della sperimentazione è articolato come da protocollo clinico indicato in premessa e dovrà, pertanto, essere svolto in conformità al protocollo stesso. Eventuali successivi emendamenti del protocollo devono essere preventivamente approvati dal C.E. della ASL 1 di Sassari.

Tale protocollo sarà sottoscritto, in rappresentanza della Società, dal Dr. Salim Janmohamed, quale responsabile designato dalla Società medesima e, successivamente, sarà visionato e sottoscritto, per accettazione, anche dal responsabile dello studio Dottor Giancarlo Tonolo.

#### ART. 4

##### COMPENSI

La sperimentazione, verrà effettuata su almeno n. 20 pazienti.

Il corrispettivo pattuito per l'esecuzione della presente sperimentazione è di € 6.000,00 (seimila/00) + IVA per ogni paziente arruolato, per un totale previsto di € 120.000,00 (centoventimila/00) + IVA, quando dovuta.

L'importo sopra indicato potrà subire variazioni a seconda del numero finale dei pazienti arruolati.

La Società si impegna a coprire, inoltre, ogni spesa per l'esecuzione di visite aggiuntive ed esami di laboratorio richiesti dal protocollo di studio e strettamente correlati alla sperimentazione.

In ogni caso qualsiasi altro eventuale costo aggiuntivo derivante dalla sperimentazione, non potendo per legge gravare sull'Azienda, sarà a carico della Società.

Nel caso di pazienti che non completino l'intero periodo di studio, l'importo sopra indicato sarà determinato per ciascun paziente ricalcolandolo in proporzione al numero di settimane in cui il paziente è rimasto nello studio, in base al seguente schema :

- Visita di Screening: Euro 780,00 oltre ad IVA
- Visita di Randomizzazione: l'importo della Visita precedente + Euro 600,00 oltre ad IVA
- Visita Telefonica (4-6 settimane dopo la randomizzazione): l'importo delle Visite precedenti + Euro 200,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 4: l'importo delle Visite precedenti + Euro 300,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 8: l'importo delle Visite precedenti + Euro 520,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 12: l'importo delle Visite precedenti + Euro 270,00 oltre ad IVA

- Visita Mese 16: l'importo delle Visite precedenti + Euro 520,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 20: l'importo delle Visite precedenti + Euro 270,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 24: l'importo delle Visite precedenti + Euro 520,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 28: l'importo delle Visite precedenti + Euro 270,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 32: l'importo delle Visite precedenti + Euro 520,00 oltre ad IVA
- Visita Mese 36: l'importo delle Visite precedenti + Euro 270,00 oltre ad IVA
- Visita unscheduled per modifica dose dell'IP: Euro 190,00 oltre ad IVA
- Visita finale o Early Withdrawal : l'importo delle Visite precedenti + Euro 520,00 oltre ad IVA
- Visita telefonica di Follow up: l'importo delle Visite precedenti + Euro 250,00 oltre ad IVA

Saranno inoltre corrisposti i costi per le seguenti eventuali visite aggiuntive:

- Visita unscheduled per modifica dose dell'IP: Euro 190,00 oltre ad IVA
- Visita in clinica o telefonica effettuata dopo l'interruzione dell'IP: Euro 200,00 oltre ad IVA

Lo studio proseguirà finché non si saranno verificati circa 611 eventi MACE validati. Di conseguenza, la durata massima dello studio per ogni singolo soggetto dipenderà sia dal tempo necessario per il reclutamento, sia dal tasso di eventi MACE, ed è stimata tra i 3 e i 5 anni. Saranno pertanto corrisposti i seguenti costi per le eventuali visite successive alla Visita Mese 36 qui di seguito riportate in linea con la Time and Events Table del Protocollo:

- visita ogni 4 mesi: € 270,00 oltre ad IVA
- visita ogni 8 mesi: € 520,00 oltre ad IVA

Al termine della sperimentazione lo Sperimentatore invierà ai competenti uffici dell'Azienda un consuntivo del numero di pazienti reclutati e delle visite ed esami eseguiti, ai fini della determinazione dell'importo complessivo che la Società dovrà corrispondere all'Azienda.

#### ART. 5

##### MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società, annualmente, provvederà a comunicare all'Azienda le somme dovute ai sensi del precedente art. 4: a seguito di detta comunicazione e delle opportune verifiche, l'Azienda provvederà ad emettere fattura.

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'Azienda, all'inizio del mese successivo, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Azienda, i cui estremi saranno preventivamente comunicati alla Società.

Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna a GSK di tutte le Schede Raccolta Dati debitamente compilate, le cui queries siano state risolte

##### **Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, per conto di GSK, da GlaxoSmithKline IHC Limited, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc, con sede legale in 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS.

### **Fatturazione**

Le fatture dovranno essere intestate a GlaxoSmithKline SpA e trasmesse in originale a RECALL Information Management, Rif. 15, PO BOX 24085, Madrid 28080, Spagna.

Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero dell'ordine ricevuto da GSK ed il codice IBAN/codice SWIFT ai fini del pagamento. In assenza di quanto sopra indicato, la fattura verrà restituita ai fini della corretta emissione e, dal ricevimento della fattura correttamente emessa con le suddette informazioni, decorreranno nuovamente i giorni sopra indicati per il pagamento da parte di GSK.

Eventuali informazioni inerenti lo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente il martedì e giovedì (9-11) al tel. 045 9218982, ovvero scrivendo a [ww.bsc-rx-ap-italy@gsk.com](mailto:ww.bsc-rx-ap-italy@gsk.com).

### **ART. 6**

#### **SPESE INCONTRI ORGANIZZATI**

Qualora, per esigenze di verifica o di messa a punto della sperimentazione, la Società dovesse far partecipare il personale che effettua la sperimentazione e/o consulenti, ricercatori, borsisti, impegnati nello studio, ad incontri organizzati in luoghi diversi dalla sede dell'Azienda, la Società provvederà direttamente alle spese di viaggio e soggiorno del predetto personale.

### **ART. 7**

#### **NORME APPLICABILI ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

La sperimentazione dovrà essere condotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia ed eseguita secondo le clausole ed i metodi descritti nel protocollo.

### **ART. 8**

#### **ASSICURAZIONE**

La Società solleva l'Azienda ed il personale da essa dipendente da ogni responsabilità connessa alla sperimentazione, salvi i casi di dolo o colpa grave dello sperimentatore e/o dei suoi collaboratori.

La Società dichiara di aver stipulato, in conformità alla normativa vigente, idonea polizza assicurativa – come riportato in premessa – a copertura delle responsabilità civili per i danni arrecati a persone o cose derivanti dalla sperimentazione, che si impegna, eventualmente, a rinnovare per tutta la durata della sperimentazione.

La Società si impegna, altresì, ad assicurare, in ogni grado di giudizio, protezione legale all'Azienda e agli sperimentatori per eventuali danni causati dagli stessi e non imputabili a dolo o colpa grave.

### **ART. 9**

#### **SPERIMENTATORI**

Il personale che collabora nello svolgimento della sperimentazione non può ricevere, direttamente o indirettamente, compensi dalla Società, né avere contatti o intrattenere con la medesima rapporti di qualsiasi tipo, se non di carattere tecnico-scientifico attinenti allo studio.

#### ART. 10

##### CONSENSO INFORMATO

Ai sensi della normativa vigente in materia, lo sperimentatore responsabile, prima di iniziare la sperimentazione clinica, deve acquisire dal paziente la sottoscrizione del prescritto documento di consenso informato, elaborato in conformità delle disposizioni in materia.

L'espressione del consenso deve essere menzionata nella cartella clinica e/o nella scheda del paziente, a cura del medesimo sperimentatore.

#### ART. 11

##### FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO

La Società si impegna a fornire a propria cura e spese il materiale scientifico inerente alla sperimentazione oggetto del presente contratto, nonché la quantità dei farmaci e/o reagenti adeguate alla numerosità della casistica trattata e in ogni caso necessaria alla conduzione dello studio.

Tale Prodotto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il trattamento dei pazienti secondo quanto qui previsto; eventuali rimanenze di Prodotto non scaduto dovranno essere restituite a GSK al termine della Sperimentazione, ai fini della distruzione, a cura e spese di GSK, unitamente alla documentazione attestante la regolare contabilità del Prodotto fornito, utilizzato e restituito.

#### ART. 12

##### ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DELLO STUDIO E/O RICERCA

Il responsabile della sperimentazione terrà informata la Società sull'andamento della ricerca e provvederà a comunicare alla stessa e al Comitato Etico competente l'eventuale verificarsi, nel corso della sperimentazione, di eventi avversi o effetti collaterali direttamente o indirettamente correlabili alla somministrazione del farmaco ai pazienti osservati e/o allo svolgimento della sperimentazione. Lo sperimentatore ha l'obbligo di informare il Comitato Etico della ASL 1 di Sassari dell'inizio dello Studio, della sua conclusione o eventuale interruzione e di ogni successivo emendamento al Protocollo. Lo sperimentatore dovrà inviare alla segreteria del Comitato, con cadenza semestrale, una relazione scritta relativa allo Studio e, al termine dello stesso, dovrà redigere e sottoscrivere una relazione finale sui risultati ottenuti, che verrà poi trasmessa al Comitato Etico ed alla Società. Lo sperimentatore dovrà inoltre trasmettere alla segreteria del Comitato una copia della pubblicazione scientifica. La Società si impegna a trasmettere allo sperimentatore tutte le segnalazioni di reazioni avverse; lo sperimentatore le inoltrerà al Comitato Etico della ASL 1 di Sassari.

#### ART. 13

##### DURATA

La presente convenzione avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e terminerà nel momento della conclusione del programma di ricerca prevista per 31.12.2019, salvo proroga o anticipato scioglimento per mutuo consenso.

#### ART. 14

##### PROPRIETA' ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

La Società riconosce il diritto dello sperimentatore che ha condotto lo studio di pubblicare i risultati, dopo la sua conclusione e l'analisi dei risultati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale; lo sperimentatore si impegna a sottoporre preventivamente alla Società ciò che ritiene



di divulgare. Non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

Eventuali invenzioni brevettabili concepite in occasione e come risultato della sperimentazione e le informazioni aziendali riservate e i risultati della sperimentazione appartengono in via esclusiva alla Società, fermo il diritto degli inventori di esserne riconosciuti autori.

#### ART. 15

##### OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Azienda e la Società si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia.

L'Azienda, in ogni caso, fornirà alla Società i dati e i risultati dello studio in forma anonima tale da non consentire l'individuazione dei pazienti.

#### ART. 16

##### FACOLTA' DI RECESSO

Entrambe le parti hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione, prima della data di cessazione fissata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso il compenso sarà calcolato sulla base delle prestazioni correttamente eseguite come da protocollo, in relazione al tempo di avanzamento del programma e delle relative schede effettivamente compilate sino alla data di sospensione.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del contratto.

#### ART. 17

##### DOCUMENTAZIONE

Lo Sperimentatore Responsabile dovrà consegnare a GSK tutte le Schede Raccolta Dati (in formato elettronico) dei pazienti inseriti nella sperimentazione, accuratamente completate e con eventuali queries risolte.

La documentazione inerente la sperimentazione che sarà in possesso dell'Azienda dovrà essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dal termine della sperimentazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo, ivi compresi i moduli di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritti dai pazienti.

Si concorda un ulteriore periodo di conservazione di anni 15, a cura dell'Azienda, con oneri – da determinarsi successivamente secondo i costi correnti e comunque commisurati alla effettiva consistenza della documentazione - a carico della Società.

La documentazione relativa alla sperimentazione è inoltre archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico della ASL 1 di Sassari ed è resa disponibile per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 18

##### SEGRETEZZA

L'AZIENDA, nella persona dello Sperimentatore Responsabile e di tutto il personale che partecipa alla Sperimentazione, s'impegna a mantenere tutti i dati e le notizie forniti da GSK per l'esecuzione della Sperimentazione stessa nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona, estranea all'AZIENDA, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di tali dati riservati.

ART. 19

AUDIT E VERIFICHE DA PARTE DI GSK

GSK avrà il diritto per tutta la durata del presente contratto, senza costi aggiuntivi, di effettuare audit e verifiche al fine di verificare il rispetto di tutto quanto qui previsto. L'AZIENDA si impegna a fornire la propria piena collaborazione nell'ambito di tale audit, fornendo prontamente copia di tutta la documentazione richiesta ed ogni altra utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi contrattuali, ivi incluso il rispetto delle leggi in materia di prevenzione della corruzione.

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti consentono reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri a terzi, qualora fosse necessario in funzione dell'esecuzione della presente convenzione. Secondo quanto disposto dalla normativa in materia le parti hanno il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolubili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

ART. 22

MODIFICHE E SOTTOSCRIZIONE

Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti e sottoscritto per consenso dal Responsabile della sperimentazione.

ART. 23

SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE E VARIE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Olbia,.....

Per L'Azienda Sanitaria Locale n.2  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Tecleme

.....

Verona,.....

Per GlaxoSmithKline S.p.A.

Il Direttore Medico e Scientifico  
Dott. Giuseppe Recchia

.....

Olbia,.....

Il Responsabile della sperimentazione (per consenso)  
Dott. Giancarlo Tonolo

.....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, si approvano le seguenti clausole: art.  
2, ar. 8, art. 16, art. 21 e art. 23.

Olbia,.....

Per L'Azienda Sanitaria Locale n.2  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Tecleme

.....

Verona,.....

Per GlaxoSmithKline S.p.A.  
Il Direttore Medico e Scientifico  
Dott. Giuseppe Recchia

.....

Olbia,.....

Il Responsabile della sperimentazione (per consenso)  
Dott. Giancarlo Tonolo

.....